



RIUNIONE DEL 13 febbraio 2012

PROCESSO VERBALE

Presidenza del Presidente Romoli

Comune di Gorizia Ettore Romoli, Sindaco	<i>presente</i>	Comune di Cordenons Mario Ongaro, Sindaco	<i>presente</i>
Provincia di Gorizia Enrico Gherghetta, Presidente	<i>presente</i>	Comune di Prata di Pordenone Nerio Belfanti, Sindaco	<i>presente</i>
Provincia di Pordenone Giuseppe Pedicini, Assessore	<i>presente</i>	Comune di Roveredo in Piano Sergio Bergnach, Sindaco	<i>presente</i>
Provincia di Trieste Igor Dolenc, Vice Presidente	<i>presente</i>	Comune di Muggia Nerio Nesladek, Sindaco	<i>presente</i>
Provincia di Udine Daniele Macorig, Vice Presidente Marco Quai, Presidente del Consiglio	<i>presente</i>	Comune di Artegna Aldo Daici, Sindaco	<i>presente</i>
Comune di Pordenone Claudio Pedrotti, Sindaco	<i>presente</i>	Comune di Sauris Stefano Lucchini, Sindaco	<i>presente</i>
Comune di Trieste Andrea Mariani, Assessore	<i>presente</i>	Comune di Tarvisio Renato Carlanoni, Sindaco	<i>presente</i>
Comune di Udine Furio Honsell, Sindaco Vincenzo Martines, Vice Sindaco	<i>presente</i>	Comune di Cervignano del Friuli Pietro Paviotti, Sindaco	<i>presente</i>
Comune di Medea Alberto Bergamin, Sindaco	<i>presente</i>	Comune di Cividale del Friuli Daniela Bernardi, Assessore	<i>presente</i>
Comune di Monfalcone Francesco Martinelli, Assessore	<i>presente</i>	Comune di Ragogna Mirco Daffarra, Sindaco	<i>presente</i>
Comune di Maniago Alessio Belgrado, Sindaco	<i>presente</i>	Comune di Santa Maria La Longa Igor Treleani, Sindaco	<i>presente</i>
Comune di Montereale Valcellina Pieromano Anselmi, Sindaco	<i>presente</i>		

Sono inoltre intervenuti:

Sergio Lupieri, Consigliere regionale;

Andrea Garlatti, Assessore regionale alla funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme;

Chiara Bertolini, Direttore del Servizio tutela beni paesaggistici della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna;

Luisa Polli, titolare della Posizione Organizzativa redazione ddl in materia di tutela e valorizzazione paesaggio e coordinamento giuridico-amministrativo della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna

Felice Carta titolare della Posizione Organizzativa programmazione presso il Servizio programmazione e gestione interventi formativi della Direzione centrale lavoro, formazione, commercio e pari opportunità;

Massimo Covacich coordinatore della struttura stabile per i rapporti finanziari con le province presso il Servizio lavoro e pari opportunità della Direzione centrale lavoro, formazione, commercio e pari opportunità;

Salvatore Campo Direttore del Servizio finanza locale della Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme

Gianfranco Spagnul Direttore del Servizio legislazione e semplificazione della Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme

Ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente.
2. Parere sulla proposta di legge n. 157 recante "Disciplina delle attività di tatuaggio, di piercing e delle pratiche correlate", d'iniziativa dei consiglieri regionali Lupieri e altri.
3. Parere sulla deliberazione della Giunta regionale n. 2532 del 22 dicembre 2011 avente ad oggetto "Regolamento recante la disciplina del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 58 della L.R. 5/2007 (riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio). Approvazione preliminare".
4. Parere in via d'urgenza sulla deliberazione della Giunta regionale n. 29 del 12 gennaio 2012 avente ad oggetto "Regolamento per la concessione e l'erogazione di contributi per il sostegno alla costituzione di nuove imprese avvenuta nell'ambito del Progetto Imprenderò, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). Approvazione preliminare".
5. Comunicazioni in merito all'impugnazione da parte della Regione delle disposizioni riguardanti le Province, contenute nel D.L. 201 del 2011 recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", convertito in Legge 214 del 2011.
6. Intesa sullo schema di disegno di legge recante "Disposizioni urgenti in materia di trasferimenti finanziari alle autonomie locali per l'anno 2012 e di coordinamento della finanza pubblica locale e regionale".

La seduta inizia alle ore 14.36.

PUNTO 2

Il Presidente introduce il **punto 2** all'ordine del giorno.

(alle ore 14.37 entra Dolenc, alle ore 14.38 entra Quai)

(alle ore 14.43 entra Honsell)

(alle ore 14.44 entra Pedrotti)

(alle ore 14.46 entra Mariani)

OGGETTO: Parere sulla proposta di legge n. 157 recante “Disciplina delle attività di tatuaggio, di piercing e delle pratiche correlate”, d’iniziativa dei consiglieri regionali Lupieri e altri. (Deliberazione n. 5/2012).

Presidenza del Presidente Romoli

Comune di Gorizia Ettore Romoli, Sindaco	presente	Comune di Cordenons Mario Ongaro, Sindaco	assente
Provincia di Gorizia Enrico Gherghetta, Presidente	presente	Comune di Prata di Pordenone Nerio Belfanti, Sindaco	presente
Provincia di Pordenone Giuseppe Pedicini, Assessore	presente	Comune di Roveredo in Piano Sergio Bergnach, Sindaco	presente
Provincia di Trieste Igor Dolenc, Vice Presidente	presente	Comune di Muggia Nerio Nesladek, Sindaco	assente
Provincia di Udine Marco Quai, Presidente del Consiglio	presente	Comune di Arteagna Aldo Daici, Sindaco	presente
Comune di Pordenone Claudio Pedrotti, Sindaco	presente	Comune di Sauris Stefano Lucchini, Sindaco	presente
Comune di Trieste Andrea Mariani, Assessore	presente	Comune di Tarvisio Renato Carlanoni, Sindaco	assente
Comune di Udine Furio Honsell, Sindaco	presente	Comune di Cervignano del Friuli Pietro Paviotti, Sindaco	presente
Comune di Medea Alberto Bergamin, Sindaco	presente	Comune di Cividale del Friuli Daniela Bernardi, Assessore	presente
Comune di Monfalcone Francesco Martinelli, Assessore	presente	Comune di Ragogna Mirco Daffarra, Sindaco	presente
Comune di Maniago Alessio Belgrado, Sindaco	presente	Comune di Santa Maria La Longa Igor Treleani, Sindaco	presente
Comune di Montebelluna Pieromano Anselmi, Sindaco	presente		

N. 5/2/2012

Il Consiglio delle autonomie locali

Vista la legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 e successive modificazioni e integrazioni, recante “Principi e norme fondamentali del sistema Regione – autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia” che ha istituito il Consiglio delle autonomie locali e ne ha determinato le funzioni e le competenze ed in particolare l’articolo 34, comma 2, lettera c) relativo all’espressione del parere da parte del Consiglio delle autonomie locali sulle proposte di legge d’iniziativa dei consiglieri regionali;

Visto il vigente Regolamento per il funzionamento e l’organizzazione del Consiglio delle autonomie locali, approvato con propria deliberazione n. 9 del 28.02.2011 (pubblicato sul BUR n. 11 del 16 marzo 2011);

Vista la proposta di legge n. 157 concernente << Disciplina delle attività di tatuaggio, di piercing e delle pratiche correlate >> presentata dai consiglieri Lupieri e altri in data 7 giugno 2011;

Vista la nota prot. n. 0003292/P Class. 2-2-2 dd. 10.06.2011 pervenuta il 13.06.2011 con la quale il Presidente del Consiglio regionale ha trasmesso copia della suddetta proposta di legge ai fini dell’espressione del parere previsto dall’articolo 144, comma 1, del Regolamento interno del Consiglio;

Sentito l’intervento del consigliere regionale Sergio Lupieri, il quale ha illustrato la proposta di legge;

Preso atto che nella seduta della III Commissione del Consiglio delle autonomie locali tenutasi il 25 gennaio 2012 il documento è stato esaminato in via preliminare;

Sentito il Coordinatore della III Commissione Belfanti, il quale illustra le proposte emerse in esito alla citata seduta della III Commissione ed in particolare la necessità di un coordinamento e di un raccordo con la legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell’artigianato) in particolare come da ultimo modificata dalla legge regionale n. 7/2011, dove alcuni istituti come, ad esempio, la SCIA sono disciplinati in maniera diversa

oppure come l'articolo 35 che già prevede alcune disposizioni sull'attività di tatuaggio e piercing, concludendo con la proposta di esprimere parere favorevole sulla proposta di legge n. 157;

Considerato che nel dibattito sono emerse le seguenti ulteriori richieste di chiarimento:

- a) il **Comune di Maniago** chiede di conoscere se verrà tenuta in considerazione l'attività di formazione da parte di chi già esercita l'attività e se l'attività di piercing sia assimilabile all'attività di estetista o alle attività paramediche;
- b) il **Comune di Artegna** chiede delucidazioni sul rilascio dell'attestazione in esito ai percorsi formativi;
- c) la **Provincia di Trieste** chiede di conoscere in relazione all'articolo 7, comma 1, lett. d) le modalità di individuazione delle sedi anatomiche nelle quali sono possibili conseguenze invalidanti permanenti nelle quali è vietato l'esercizio delle attività disciplinate dalla proposta di legge;

Udita la replica del consigliere regionale Lupieri, il quale afferma che sarà attuato il coordinamento e il raccordo con la legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato) in sede di esame del testo in commissione ed inoltre che l'attività di estetista non è equiparabile a quelle disciplinate dalla proposta di legge mentre per le ulteriori considerazioni proposte dai Comuni di Maniago e Artegna e dalla Provincia di Trieste sarà il regolamento regionale di cui all'articolo 12 a disciplinare gli aspetti dagli stessi evidenziati;

Ritenuto pertanto di porre in votazione il parere favorevole sulla proposta di legge n. 157 concernente << Disciplina delle attività di tatuaggio, di piercing e delle pratiche correlate >> presentata dai consiglieri Lupieri e altri in data 7 giugno 2011;

Preso atto che la votazione ha fornito il seguente risultato:

Presenti: 20;

Favorevoli: 18;

Contrari: 0;

Astenuti: 2 (Comune di Udine e Provincia di Pordenone);

DELIBERA

di esprimere parere favorevole sulla proposta di legge n. 157 concernente << Disciplina delle attività di tatuaggio, di piercing e delle pratiche correlate >> presentata dai consiglieri Lupieri e altri in data 7 giugno 2011.

PUNTO 3

(alle ore 14.52 entra Carlantoni)

(alle ore 14.55 entra De Benedet)

OGGETTO Parere sulla deliberazione della Giunta regionale n. 2532 del 22 dicembre 2011 avente ad oggetto "Regolamento recante la disciplina del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 58 della L.R. 5/2007 (riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio). Approvazione preliminare". (Deliberazione n. 6/2012).

Presidenza del Presidente Romoli

Comune di Gorizia Ettore Romoli, Sindaco	presente	Comune di Cordenons Cesare De Benedet, Assessore	presente
Provincia di Gorizia Enrico Gherghetta, Presidente	presente	Comune di Prata di Pordenone Nerio Belfanti, Sindaco	presente
Provincia di Pordenone Giuseppe Pedicini, Assessore	presente	Comune di Roveredo in Piano Sergio Bergnach, Sindaco	presente
Provincia di Trieste Igor Dolenc, Vice Presidente	presente	Comune di Muggia Nerio Nesladek, Sindaco	assente

Provincia di Udine Marco Quai, Presidente del Consiglio	presente	Comune di Artegna Aldo Daici, Sindaco	presente
Comune di Pordenone Claudio Pedrotti, Sindaco	presente	Comune di Sauris Stefano Lucchini, Sindaco	presente
Comune di Trieste Andrea Mariani, Assessore	presente	Comune di Tarvisio Renato Carlantoni, Sindaco	presente
Comune di Udine Furio Honsell, Sindaco	presente	Comune di Cervignano del Friuli Pietro Paviotti, Sindaco	presente
Comune di Medea Alberto Bergamin, Sindaco	presente	Comune di Cividale del Friuli Daniela Bernardi, Assessore	presente
Comune di Monfalcone Francesco Martinelli, Assessore	presente	Comune di Ragogna Mirco Daffarra, Sindaco	presente
Comune di Maniago Alessio Belgrado, Sindaco	presente	Comune di Santa Maria La Longa Igor Treleani, Sindaco	presente
Comune di Montereale Valcellina Pieromano Anselmi, Sindaco	presente		

N. 6/2/2012

Il Consiglio delle autonomie locali

Vista la legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 e successive modificazioni e integrazioni, recante “Principi e norme fondamentali del sistema Regione – autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia” che ha istituito il Consiglio delle autonomie locali e ne ha determinato le funzioni e le competenze;

Visto il vigente Regolamento per il funzionamento e l’organizzazione del Consiglio delle autonomie locali, approvato con propria deliberazione n. 9 del 28.02.2011 (pubblicato sul BUR n. 11 del 16 marzo 2011);

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2532 approvata in via preliminare il 22 dicembre 2011 recante “Regolamento recante la disciplina del procedimento per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell’art. 58 della L.R. 5/2007 (riforma dell’urbanistica e disciplina dell’attività edilizia e del paesaggio);

Udito l’intervento della Dirigente del Servizio tutela beni paesaggistici, Bertolini, la quale ha provveduto ad illustrare i contenuti tecnici dell’atto e i suoi presupposti normativi evidenziando, tra l’altro, come uno degli elementi fondamentali del regolamento sia costituito dalla previsione della procedura di autorizzazione paesaggistica semplificata e come, nell’insieme, la regione, che in materia ha competenze integrative-attuative del decreto 139/2010, abbia provveduto ad introdurre varie semplificazioni;

Richiamata la seduta della III Commissione del Consiglio delle autonomie locali del 25 gennaio 2012 in cui il documento è stato esaminato in via preliminare alla presenza dei funzionari regionali competenti per materia ed in cui sono state espresse osservazioni e proposte di modifica, in base alle quali la competente Direzione centrale ha provveduto a modificare il testo del regolamento nei termini evidenziati nel documento **allegato 1**;

Sentito il Coordinatore Belfanti, il quale ha ricordato le principali questioni emerse durante i lavori della III Commissione, riportate nell’**allegato 2**, in parte già recepite nel sopra citato documento elaborato dalla Direzione, fra le quali la raccomandazione formulata *pro futuro*, in quanto non strettamente attinente ai contenuti del regolamento, circa l’opportunità che il presidente della Commissione paesaggistica debba venire individuato in un soggetto politico, sindaco o assessore, in quanto non si reputa opportuno lasciare in capo ad un tecnico responsabilità che spetterebbero alla politica;

Considerato che nel corso della seduta sono emerse le seguenti ulteriori osservazioni:

1. con riferimento alla necessità prevista nel regolamento, ma discendente ex lege, di convocare la Commissione locale del paesaggio anche per interventi “minori” quali l’installazione dei pannelli fotovoltaici sui tetti delle case, stante che tale attività si configura come un “appesantimento” procedurale, si chiede di considerare, *pro futuro* nell’ottica di una reale semplificazione, l’opportunità di modificare la previsione la legge regionale 5/2007 nella parte in cui disciplina la Commissione paesaggistica (Comune di Prata di Pordenone);

2. si chiede che al punto 30 dell’allegato A alla delibera in oggetto sia inserito in esordio il seguente inciso: “Salvo le ulteriori semplificazioni derivanti da specifici accordi stipulati fra la Soprintendenza e gli Enti Locali, ai sensi dell’articolo 58 della L.R. 5/2007 e dell’ accordo di programma tra la Regione F.V.G. e la Soprintendenza – B.U.R. n.

47 del 25/11/2009-;". Un tanto al fine di poter porre in essere un accordo tra un singolo Ente e la Soprintendenza al fine di dare soluzione alle concrete problematiche collegate alla necessità di dover emettere una specifica autorizzazione per ogni singola installazione di impianto fotovoltaico su i tetti delle case; ciò determina dei costi e delle tempistiche non sostenibili. Al momento infatti per Trieste risultano istruite 1937 pratiche e, pertanto, si ritiene indispensabile una tipizzazione degli interventi rispetto agli immobili esistenti che permetta una semplificazione nella procedura di rilascio delle autorizzazioni anche con riferimento alla parte di competenza della soprintendenza (Provincia di Trieste);

Udito l'intervento della dirigente Bertolini la quale:

- ha ribadito come la maggior parte delle osservazioni formulate dalla III Commissione del CAL siano già state recepite nella nuova versione del regolamento (allegato 1);
- ha preso atto delle osservazioni formulate pro futuro;
- ha spiegato che, all'articolo 5, comma 1, lettera b) del regolamento dove sono indicati gli interventi assoggettati ad autorizzazione semplificata, si specifica che sono già ricompresi gli ulteriori interventi individuati con atti integrativi dell'Accordo Regione-MIBAC. Tale tipo di accordo è stato concluso sulla base di una norma statale e pertanto difficilmente lo stato potrebbe operare accordi sulla base di un regolamento regionale. Sarebbe pertanto opportuno che fosse la Regione a farsi carico della tematica provvedendo a definire un accordo di semplificazione concernente tutti gli interventi di installazione di pannelli fotovoltaici che sia valido per tutti i Comuni del Friuli Venezia Giulia in quanto non risulta possibile definire con un regolamento un accordo tra un organismo dello Stato ed un singolo comune. Ha inoltre evidenziato come il Decreto legislativo n. 28/2011 abbia chiarito quali siano i requisiti in base ai quali gli interventi relativi all'installazione di pannelli solari risultano in edilizia libera. Comunica inoltre che è attualmente in corso un monitoraggio volto ad identificare gli ulteriori interventi di lieve entità che potrebbero formare oggetto di un accordo integrativo;

Preso atto delle ulteriori osservazioni:

3. si chiede pertanto che la Regione provveda a definire un accordo con la Soprintendenza al fine di poter fornire un'effettiva soluzione alla concreta problematica sollevata provvedendo a tipizzare le casistiche oggetto di istruttoria ed avviando alle menzionate problematiche (Provincia di Trieste);

4. si sottolinea come il caso evidenziato rappresenti un tipico esempio di contraddizione in termini: non pare infatti logico che la competenza in materia di beni paesaggistici ed architettonici faccia capo allo Stato e non alla Regione, nel cui territorio i beni si trovano, e si ritiene quindi auspicabile un trasferimento della competenza in tal senso (Provincia di Gorizia);

5. si auspica che l'eventuale normativa regionale sia più snella e semplificata rispetto a quella statale (Comune di Prata di Pordenone);

Ritenuto pertanto di porre in votazione la deliberazione della Giunta regionale n.2532 approvata in via preliminare il 22 dicembre 2011 recante "Regolamento recante la disciplina del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art.58 della L.R. 5/2007 (riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio) con le proposte contenute nel documento **allegato 2**, con le modifiche indicate nel documento **allegato 1** e con le ulteriori osservazioni emerse in seduta (punti 1, 3, 4 e 5) da considerarsi raccomandazioni pro futuro;

Preso atto che la votazione ha fornito il seguente risultato:

Presenti: 22;

Favorevoli: 22;

Contrari: 0;

Astenuti: 0;

All'unanimità

DELIBERA

di esprimere parere favorevole sulla deliberazione della Giunta regionale n. 2532 approvata in via preliminare il 22 dicembre 2011 recante "Regolamento recante la disciplina del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 58 della L.R. 5/2007 (riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio) con le proposte contenute nel documento **allegato 2**, con le modifiche indicate nel documento **allegato 1** e con le ulteriori osservazioni emerse in seduta (punti 1, 3, 4 e 5) da considerarsi raccomandazioni pro futuro.

PUNTO 4

(per la Provincia di Udine esce Quai ed entra Macorig)

Il Presidente introduce quindi il **punto 4** all'ordine del giorno. Il Consiglio delle autonomie locali adotta la seguente deliberazione.

OGGETTO Parere in via d'urgenza sulla deliberazione della Giunta regionale n. 29 del 12 gennaio 2012 avente ad oggetto "POR OB.2 FSE 2007/2013 – PPO 2011 – Programma specifico 21 - Regolamento per la concessione e l'erogazione di contributi per il sostegno alla costituzione di nuove imprese avvenuta nell'ambito del Progetto Imprenderò - Approvazione preliminare". (Deliberazione n. 7/2012).

Presidenza del Presidente Romoli

Comune di Gorizia Ettore Romoli, Sindaco	presente	Comune di Cordenons Cesare De Benedet, Assessore	presente
Provincia di Gorizia Enrico Cherghetta, Presidente	presente	Comune di Prata di Pordenone Nerio Belfanti, Sindaco	presente
Provincia di Pordenone Giuseppe Pedicini, Assessore	presente	Comune di Roveredo in Piano Sergio Bergnach, Sindaco	presente
Provincia di Trieste Igor Dolenc, Vice Presidente	presente	Comune di Muggia Nerio Nesladek, Sindaco	assente
Provincia di Udine Daniele Macorig, Vice Presidente	presente	Comune di Artegnana Aldo Daici, Sindaco	presente
Comune di Pordenone Claudio Pedrotti, Sindaco	presente	Comune di Sauris Stefano Lucchini, Sindaco	presente
Comune di Trieste Andrea Mariani, Assessore	presente	Comune di Tarvisio Renato Carlantoni, Sindaco	presente
Comune di Udine Furio Honsell, Sindaco	presente	Comune di Cervignano del Friuli Pietro Paviotti, Sindaco	presente
Comune di Medea Alberto Bergamin, Sindaco	presente	Comune di Cividale del Friuli Daniela Bernardi, Assessore	presente
Comune di Monfalcone Francesco Martinelli, Assessore	presente	Comune di Ragogna Mirco Daffarra, Sindaco	presente
Comune di Maniago Alessio Belgrado, Sindaco	presente	Comune di Santa Maria La Longa Igor Treleani, Sindaco	presente
Comune di Montereale Valcellina Pieromano Anselmi, Sindaco	presente		

N. 7/2/2012

Il Consiglio delle autonomie locali

Vista la legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 e successive modificazioni e integrazioni, recante "Principi e norme fondamentali del sistema Regione – autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia" che ha istituito il Consiglio delle autonomie locali e ne ha determinato le funzioni e le competenze;

Visto il vigente Regolamento per il funzionamento e l'organizzazione del Consiglio delle autonomie locali, approvato con propria deliberazione n. 9 del 28.02.2011 (pubblicato sul BUR n. 11 del 16 marzo 2011);

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 29 approvata in via preliminare il 12 gennaio 2012 avente ad oggetto "POR OB.2 FSE 2007/2013 – PPO 2011 – Programma specifico 21 - Regolamento per la concessione e

l'erogazione di contributi per il sostegno alla costituzione di nuove imprese avvenuta nell'ambito del Progetto Imprenderò;

Udito l'intervento del responsabile della posizione organizzativa programmazione del servizio programmazione e gestione interventi formativi della Direzione centrale al lavoro, formazione, commercio e pari opportunità, Felice Carta, il quale ha provveduto ad illustrare il regolamento in esame con cui vengono definiti i contenuti e le modalità di presentazione delle domande per la concessione e l'erogazione di contributi per il sostegno alla fase di costituzione ed avvio di nuove imprese da parte di soggetti che abbiano partecipato ai percorsi di formazione imprenditoriale realizzati nell'ambito del progetto "Imprenderò".

I contributi previsti sono concessi ed erogati dalle Province a valere sui fondi del Programma Operativo regionale del Fondo Sociale europeo, Obiettivo 2.

Ha inoltre evidenziato che, dopo l'approvazione dell'atto in via preliminare da parte della Giunta regionale, il testo è stato sottoposto ad approfondimenti tecnici con i rappresentanti delle quattro amministrazioni provinciali in esito ai quali sono state predisposte una serie di modifiche condivise.

Considerato che nel corso della seduta sono emerse le seguenti osservazioni:

- si chiede se le Università, soggetti parti del progetto Imprenderò, abbiano preso visione del regolamento e lo abbiano valutato (Comune di Udine);
- si conferma il fatto che nel corso di un tavolo di concertazione le Province hanno approvato una serie di modifiche al testo approvato in via preliminare e si chiede quindi che il regolamento venga integrato con tali modifiche (Provincia di Udine e Provincia di Gorizia);

Udito l'intervento del titolare di posizione organizzativa, Carta, e del coordinatore della struttura stabile per i rapporti finanziari con le Province, Covacich, i quali in replica alle osservazioni pervenute hanno evidenziato che:

- poichè il regolamento e il relativo finanziamento vanno ad aggiungersi al progetto "Imprenderò" e conseguentemente si collocano al di fuori del progetto stesso, non sono stati effettuati passaggi formali del testo, ma solo informali, con i soggetti attuatori del progetto "Imprenderò";
- verranno certamente apportati al testo gli emendamenti concordati con le Province e contenuti nell'**allegato 3** al presente verbale;

Sospensione della seduta dalle 15.19 alle 15.31

Ritenuto pertanto di porre in votazione il parere favorevole sulla deliberazione della Giunta regionale n. 29 approvata in via preliminare il 12 gennaio 2012 avente ad oggetto "POR OB.2 FSE 2007/2013 – PPO 2011 – Programma specifico 21 - Regolamento per la concessione e l'erogazione di contributi per il sostegno alla costituzione di nuove imprese avvenuta nell'ambito del Progetto Imprenderò con le modifiche condivise con le quattro amministrazioni provinciali e contenute nell'**allegato 3** al presente verbale;

Preso atto che la votazione ha fornito il seguente risultato:

Presenti: 22;

Favorevoli: 21;

Contrari: 0;

Astenuti: 1 (Comune di Trieste);

DELIBERA

di esprimere parere favorevole sulla deliberazione della Giunta regionale n. 29 approvata in via preliminare il 12 gennaio 2012 avente ad oggetto "POR OB.2 FSE 2007/2013 – PPO 2011 – Programma specifico 21 - Regolamento per la concessione e l'erogazione di contributi per il sostegno alla costituzione di nuove imprese avvenuta nell'ambito del Progetto Imprenderò con le modifiche condivise con le quattro amministrazioni provinciali e contenute nell'**allegato 3** al presente verbale.

PUNTO 5

(Per la Provincia di Udine esce Macorig ed entra Quai)

Il Presidente introduce il **punto 5** all'ordine del giorno dando lettura della seguente comunicazione.

La Presidente dell'UPI Maria Teresa Bassa Poropat ha inviato una nota con cui l'Unione delle Province del Friuli Venezia Giulia formula al Consiglio delle autonomie locali la richiesta di proporre alla Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 34, comma 3, della legge regionale 1/2006, di impugnare, per vizi di legittimità costituzionale, i commi da 14 a 20 dell'articolo 23 del decreto legge n. 201/2011, il cosiddetto "decreto Monti".

Tali disposizioni infatti, scrive l'UPI, avrebbero un impatto profondo sulle province italiane e, inoltre, non possono e non devono trovare applicazione nel Friuli Venezia Giulia alla luce della specialità statutaria che attribuisce anche la sovranità in tema di ordinamento delle Autonomie locali.

Poiché oggi è presente l'Assessore Garlatti cedo a lui la parola per conoscere le intenzioni della Giunta regionale sul punto che, se corrispondenti a quanto riportato dagli organi di stampa, renderebbero superflua la richiesta di impugnazione proposta dal Cal.

L'Assessore Garlatti comunica al Consiglio che la Giunta regionale ha già deliberato, nella seduta del 10 febbraio u.s., di impugnare le disposizioni legislative statali di fronte alla Corte costituzionale e ciò oltre che per una difesa della specialità regionale anche per il metodo con il quale si è intrapreso questo percorso. Infatti si sono svuotate di competenze le Province, ma non sono state soppresse ed inoltre si chiede alle Regioni a statuto speciale di adeguarsi a tali disposizioni e poi tutta l'architettura a livello nazionale è basata su ambito provinciale (questura, prefettura ecc...). Si conviene sulla necessità di un ammodernamento dell'assetto istituzionale ma ciò verrà fatto secondo una autonoma valutazione della nostra regione.

La Provincia di Udine chiede, ai fini di fugare qualsiasi dubbio, di inserire in una prossima legge un articolo così formulato: << Le disposizioni di cui al D. L. 201/2011, art. 23, commi 14 – 20 bis, convertito in legge 214/2011 non si applicano sul territorio della Regione Friuli Venezia Giulia >>.

Il Comune di Udine chiede se la Regione abbia impugnato anche quelle disposizioni di legge statale che prevedevano particolari disposizioni per i piccoli Comuni ovvero quale altra iniziativa abbia intrapreso.

Il Comune di Medea si associa alla richiesta del Comune di Udine e chiede di conoscere se, in ipotesi, si andasse ad elezioni quest'anno alle province eventualmente interessate si applica oppure no la disciplina statale. In caso negativo manifesta la propria perplessità ad impugnare disposizioni statali non applicabili in regione, ritenendo ciò un fatto che indebolirebbe la specialità regionale.

L'Assessore Garlatti risponde che la situazione normativa relativa ai piccoli comuni è diversa da quella riguardante le province perché nel primo caso la disciplina prevede che le regioni possano legiferare in materia e solo se non si provvede, si applica la legge statale ed in questo settore la nostra regione ha già intrapreso una disciplina autonoma sui piccoli comuni come ad es. la legge sulle unioni montane; è intenzione comunque di completare tale processo riformatore, almeno per quanto riguarda la Giunta regionale, essendo poi autonome le determinazioni del Consiglio regionale.

Invece per quanto riguarda la disciplina delle province, la normativa statale si autoqualifica come disciplina di coordinamento e di principi fondamentali, imponendo anche alle Regioni a statuto speciale di adeguarsi, entro sei mesi, a quanto disposto dalla legge statale. Riguardo al quesito del Comune di Medea, stando così le cose, se alle elezioni di primavera fosse interessata qualche provincia non si applicherebbe comunque la legge statale avendo comunque la Regione sei mesi di tempo per adeguarsi a quelle disposizioni; tuttavia non è intenzione della Regione recepire e adeguarsi alla legge dello Stato, ma essa disciplinerà in modo diverso l'assetto istituzionale degli enti locali della regione, tenendo in considerazione anche il principio costituzionale di equiordinazione.

Il Presidente dichiara pertanto conclusa la discussione sul punto n. 5 all'ordine del giorno.

PUNTO 6

Riguardo al **punto 6** all'ordine del giorno il Presidente comunica che è pervenuta richiesta di parere da parte del Consiglio regionale sulla proposta di legge n. 191 presentata da Moretton e altri recante "Modifiche all'articolo 13 della legge regionale 29 dicembre 2011 n. 18 (legge finanziaria 2012) in materia di trasferimenti finanziari ai Comuni".

Nel contempo l'Assessore Garlatti ha chiesto l'inserimento all'ordine del giorno del CAL l'espressione dell'intesa sul disegno di legge di analogo contenuto e che sarebbe stato approvato in via preliminare dalla Giunta regionale nella seduta del 10 febbraio u.s..

Poiché con riferimento al disegno di legge di iniziativa giuntale, il Consiglio delle autonomie locali è chiamato ad esprimere l'intesa, atto partecipativo più forte del parere, comunico che la richiesta di parere sulla proposta di legge n. 191, concernente la medesima materia, non è stata posta all'ordine del giorno in quanto l'espressione dell'intesa sul disegno di legge della giunta regionale risulta assorbente, ferma restando la disponibilità ad esaminare l'eventuale testo unificato che la Commissione consiliare, successivamente, ritenesse di sottoporre all'attenzione del Consiglio delle autonomie locali, ovvero il testo licenziato dalla Commissione stessa.

(alle ore 15.46 esce Carlantoni)

(alle ore 16.03 esce Honsell ed entra Martines)

(alle ore 16.39 esce Lucchini)

OGGETTO Intesa sullo schema di disegno di legge recante "Norme urgenti in materia di autonomie locali", approvato in via preliminare dalla Giunta regionale il 10 febbraio 2012. (Deliberazione n. 8/2012).

Presidenza del Presidente Romoli

COMPONENTI PRESENTI ALL'ATTO DELLA VOTAZIONE:

Comune di Gorizia Ettore Romoli, Sindaco	<i>presente</i>	Comune di Cordenons Cesare De Benedet, Assessore	<i>presente</i>
Provincia di Gorizia Enrico Cherghetta, Presidente	<i>presente</i>	Comune di Prata di Pordenone Nerio Belfanti, Sindaco	<i>presente</i>
Provincia di Pordenone Giuseppe Pedicini, Assessore	<i>presente</i>	Comune di Roveredo in Piano Sergio Bergnach, Sindaco	<i>presente</i>
Provincia di Trieste Igor Dolenc, Vice Presidente	<i>presente</i>	Comune di Muggia Valentina Parapat, Assessore	<i>presente</i>
Provincia di Udine Marco Quai, Presidente del Consiglio	<i>presente</i>	Comune di Artegnana Aldo Daici, Sindaco	<i>presente</i>
Comune di Pordenone Claudio Pedrotti, Sindaco	<i>presente</i>	Comune di Sauris Stefano Lucchini, Sindaco	<i>assente</i>
Comune di Trieste Andrea Mariani, Assessore	<i>presente</i>	Comune di Tarvisio Renato Carlantoni, Sindaco	<i>assente</i>
Comune di Udine Vincenzo Martines, Vice Sindaco	<i>presente</i>	Comune di Cervignano del Friuli Pietro Paviotti, Sindaco	<i>presente</i>
Comune di Medea Alberto Bergamin, Sindaco	<i>presente</i>	Comune di Cividale del Friuli Daniela Bernardi, Assessore	<i>presente</i>
Comune di Monfalcone Francesco Martinelli, Assessore	<i>presente</i>	Comune di Ragogna Mirco Daffarra, Sindaco	<i>presente</i>
Comune di Maniago Alessio Belgrado, Sindaco	<i>presente</i>	Comune di Santa Maria La Longa Igor Treleani, Sindaco	<i>presente</i>
Comune di Montebelluna Pieromano Anselmi, Sindaco	<i>presente</i>		

Il Consiglio delle autonomie locali

Vista la legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 e successive modificazioni e integrazioni, recante "Principi e norme fondamentali del sistema Regione – autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia" che ha istituito il Consiglio delle autonomie locali e ne ha determinato le funzioni e le competenze;

Visti in particolare gli articoli 34, comma 1, lettera e) e 36, comma 6, della succitata legge regionale n. 1/2006, i quali prevedono l'espressione dell'intesa sugli schemi di disegni di legge riguardanti i trasferimenti finanziari agli enti locali e che l'intesa è espressa a maggioranza assoluta dei componenti;

Visto il vigente Regolamento per il funzionamento e l'organizzazione del Consiglio delle autonomie locali, approvato con propria deliberazione n. 9 del 28.02.2011 (pubblicato sul BUR n. 11 del 16.03.2011);

Visto lo schema di disegno di legge recante <<Norme urgenti in materia di autonomie locali>>, approvato in via preliminare dalla Giunta regionale nella seduta del 10.02.2012;

Udito l'intervento dell'Assessore regionale alla funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme Andrea Garlatti, il quale ha illustrato il disegno di legge sopra citato evidenziando in particolare che:

- 1) con il disegno di legge si trasferisce un importo complessivo di 105 milioni di euro ai Comuni, una posta importante derivante dalla somma di 65 milioni di trasferimento ordinario del 2012 e di 40 milioni di euro che la Giunta regionale aveva già accantonato in via precauzionale, quale restituzione allo Stato per l'extragettito IMU e che si è assunta la responsabilità di assegnare ai Comuni, previa verifica delle proiezioni dei dati dai quali si evidenzerebbe la mancanza di tale extragettito;
- 2) da contatti con il Governo risulta inoltre che lo Stato dovrebbe anche per il 2012 trasferire alla nostra regione i fondi a copertura dell'ex ICI, prima casa, pari circa a 75 milioni da cui va sottratta la somma relativa al maggior gettito derivante dall'ICI sugli edifici rurali nonché l'extragettito che si realizzerebbe, per cui si stima che la somma finale da assegnare ai Comuni sarà di circa 13 milioni a copertura di spese correnti per l'anno in corso; Comuni, risulta una riduzione media del 5,67% rispetto all'anno precedente e la Giunta regionale ha effettuato una scelta discrezionale differenziando tra Comuni con popolazione superiore ovvero inferiore a 20.000 abitanti, al fine di salvaguardare i Comuni più piccoli che evidenziano maggiori sofferenze nella chiusura dei propri bilanci e quindi prevedendo rispettivamente una riduzione dell' 8,54 % per i Comuni sopra i 20.000 abitanti e 3,89% per i Comuni sotto tale soglia;
- 3) il sacrificio sostenuto dai Comuni più grandi potrà essere riequilibrato con l'eventuale assegnazione della somma di circa 13 milioni sopra indicata;
- 4) vi sono inoltre circa 19 milioni ex IRAP che il Consiglio regionale ha accantonato e che se assegnati al comparto degli enti locali dovrebbero essere impiegati per l'abbattimento del debito a fronte di interventi strutturali di innovazione e non a copertura di spese correnti;
- 5) nel disegno di legge non si è ritenuto di esplicitare che agli enti locali della regione non si applica la disciplina statale in materia di tesoreria unica, ritenendo sufficiente una circolare esplicativa sul punto; qualora viceversa il CAL chiedesse una esplicita norma legislativa sul punto, vi è la disponibilità ad inserirla con il rischio però di una eventuale impugnazione da parte dello Stato di fronte alla Corte Costituzionale;

Considerato che sul punto 6) unanimemente i presenti chiedono l'inserimento nel disegno di legge di una disposizione ad hoc al fine di evitare qualsiasi dubbio interpretativo da parte degli uffici preposti;

Preso atto che l'Assessore assicura la propria disponibilità all'inserimento della citata disposizione legislativa relativa alla tesoreria unica;

Considerato che dal dibattito è emerso un generale apprezzamento per l'iniziativa della Giunta regionale sull'assegnazione di risorse agli enti locali che consente l'approvazione dei bilanci di previsione da parte degli enti locali stessi e che sono altresì emerse le seguenti osservazioni:

- a) da parte dei comuni più grandi, pur riconoscendo una maggior difficoltà degli enti di minori dimensioni, si è evidenziata una eccessiva sperequazione nella definizione delle percentuali di riduzione dei trasferimenti e si

è auspicata, quantomeno, una loro rimodulazione di modo che siano garantiti i piccoli Comuni senza penalizzare i Comuni più grandi, in considerazione anche del fatto che a questi ultimi fa capo l'erogazione anche di maggiori servizi (Comuni di Gorizia, Trieste, Udine, Monfalcone e Pordenone) ovvero l'assegnazione delle somme previste secondo una riduzione percentuale uguale per tutti salva una successiva distribuzione ai piccoli Comuni delle somme derivanti dall'assestamento di bilancio (Comune di Trieste);

- b) si rappresentano le problematiche specifiche del Comune di Cividale del Friuli relative alla riduzione dello stock del debito e alla specificità di sito UNESCO e realizzazione dei progetti PISUS di cui all'allegato documento depositato (Comune di Cividale del Friuli – **allegato 4**);
- c) associandosi alle osservazioni del Comune di Cividale del Friuli si evidenzia altresì la necessità di riconoscere una condizione di indebitamento diversa per gli enti che partecipano a progetti europei; si chiede inoltre di inserire, se possibile, un emendamento tecnico all'articolo 3 inserendo un ulteriore comma così formulato "3. La centrale unica di committenza dovrà essere istituita con le modalità, contenuti e forme di cui al DPCM 30.06.2011 compatibilmente con quanto previsto ai commi 1 e 2 del presente articolo"; infine viene evidenziato il modello positivo costituito dalle forme associative comunali che devono essere ulteriormente sviluppate e valorizzate atteso che l'attuale architettura istituzionale non è più sostenibile (Comune di Cervignano del Friuli);
- d) con riferimento alla centrale di committenza di cui all'articolo 3 si concorda sull'opportunità di aver previsto un rinvio del termine, tuttavia si ritiene che tale termine non debba venire ulteriormente prorogato e possibilmente che venga data attuazione alla disposizione in corso d'anno (Comuni di Sauris e di Santa Maria La Longa);
- e) da parte dei piccoli Comuni vengono evidenziate le ragioni delle difficoltà nelle quali essi si dibattono a causa della continua contrazione delle risorse e quindi l'apprezzamento per la scelta di una differenziazione delle percentuali di riduzione delle risorse trasferite come stabilito dalla Giunta regionale (Comuni di Artegna, Medea, Sauris e Santa Maria La Longa);
- f) il tema oggi in discussione, inoltre, rappresenta l'occasione per una riflessione più ampia in materia di revisione dell'ordinamento delle autonomie locali, di federalismo fiscale e di salvaguardia della specialità regionale in questi ambiti, con una unità di intenti di tutti i soggetti istituzionali coinvolti attraverso anche attraverso l'istituzione di un tavolo di confronto su queste tematiche sotto l'egida della Regione (Provincia di Gorizia, Comuni di Medea, Prata di Pordenone e Maniago);
- g) vengono chiesti ulteriori chiarimenti sugli eventuali criteri di riparto delle somme che saranno assegnate in relazione ai progetti innovativi (Comune di Pordenone);
- h) infine, pur apprezzando il lavoro fatto dalla Regione che consente agli enti locali di poter predisporre i propri bilanci in un quadro di moltissime incognite presenti fino a poco tempo fa, viene stigmatizzato il fatto che vi è stato un tempo insufficiente per analizzare il testo del disegno di legge oggi in esame e poter esprimere un conseguente voto, con l'ulteriore imbarazzo di dover decidere tenendo conto di interessi contrapposti tra Comuni grandi e Comuni piccoli (Comune di Udine);

Dato atto che il Comune di Trieste ha depositato un documento contenente ulteriori osservazioni (**allegato 5**);

Considerato che l'Assessore regionale Andrea Garlatti, in sede di replica ha evidenziato i tempi molto stretti entro i quali si è dovuto operare e che per tale unica ragione non si è potuto trasmettere con maggior anticipo lo schema di disegno di legge;

Considerato inoltre che l'Assessore regionale:

- A. ha proposto l'istituzione di un tavolo di confronto per concordare i criteri di distribuzione della somma di circa 13 milioni di cui al precedente punto 2) nonché l'intenzione di assegnare l'eventuale somma di circa 19 milioni di cui al punto 5) non per la copertura di spese correnti ma per l'abbattimento del debito a fronte di interventi strutturali di innovazione;
- B. che ha espresso la propria disponibilità ad accogliere la proposta di inserire una disposizione espressa in materia di tesoreria unica e di centrale unica di committenza;

Ritenuto pertanto di porre in votazione l'intesa sullo schema di disegno di legge recante <<Norme urgenti in materia di autonomie locali>>, approvato in via preliminare dalla Giunta regionale nella seduta del 10.02.2012, con le specificazioni espresse dall'Assessore regionale Andrea Garlatti alle lettere A e B sopra riportate;

Preso atto che non hanno partecipato alla votazione i Comuni di Monfalcone, Pordenone, Trieste e Udine e che la votazione ha fornito il seguente risultato:

Votanti: 17;

Favorevoli: 17;

Contrari: 0;

Astenuti: 0;

All'unanimità

DELIBERA

di esprimere l'intesa sullo schema di disegno di legge recante <<Norme urgenti in materia di autonomie locali>>, approvato in via preliminare dalla Giunta regionale nella seduta del 10.02.2012, con le specificazioni espresse dall'Assessore regionale Andrea Garlatti alle lettere A e B di cui in premessa.

La seduta termina alle ore 17.17.

Responsabile della verbalizzazione
in sostituzione del Direttore del Servizio Consiglio autonomie locali,
il Direttore del Servizio organizzazione e relazioni sindacali
F.to dott.ssa Anna D'Angelo

Il Presidente
F.to Ettore Romoli

ALLEGATO 1 AL VERBALE DEL 13 FEBBRAIO 2012

Regolamento recante la disciplina del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'articolo 58 della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio)

- art. 1** oggetto e finalità
- art. 2** autorizzazione paesaggistica
- art. 3** presentazione delle istanze di autorizzazione
- art. 4** istruttoria delle istanze di autorizzazione
- art. 5** interventi soggetti ad autorizzazione semplificata
- art. 6** procedimento di autorizzazione semplificata
- art. 7** termine di conclusione del procedimento di autorizzazione semplificata
- art. 8** rinvio
- art. 9** rinvio dinamico
- art. 10** entrata in vigore

art. 1 oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 58 della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio):
 - a) le modalità di presentazione e l'istruttoria dell'istanza di autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio);
 - b) il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica semplificata di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139 (Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni).

art. 2 autorizzazione paesaggistica

1. I proprietari, i possessori o i detentori a qualsiasi titolo di beni paesaggistici devono ottenere l'autorizzazione paesaggistica prima di realizzare qualsiasi intervento che modifichi l'aspetto esteriore dei beni.
2. Gli interventi sui beni paesaggistici sono finalizzati al miglioramento della qualità paesaggistica complessiva dei luoghi o, almeno, a garantire che non vi sia una diminuzione di tale qualità.
3. Gli interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica, fermo restando quanto disposto dagli articoli 143, comma 4 e 149 del decreto legislativo 42/2004, sono indicati all'articolo 3 dell'Accordo stipulato in data 22 ottobre 2009, tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e la Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Friuli Venezia Giulia del Ministero per i beni e le

attività culturali, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 47 del 25 novembre 2009, di seguito denominato Accordo Regione/MiBAC.

4. Le autorità competenti al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica sono la Regione o gli enti locali dalla stessa delegati ai sensi dell'articolo 60 della legge regionale 5/2007.
5. L'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica valuta la conformità dell'intervento alle specifiche prescrizioni d'uso contenute nel piano paesaggistico regionale o nella dichiarazione di pubblico interesse ovvero nel provvedimento di integrazione del vincolo adottato ai sensi dell'articolo 141 bis del decreto legislativo 42/2004.
6. In mancanza delle prescrizioni di cui al comma 5, l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica valuta la compatibilità dell'intervento con la salvaguardia dei valori dei beni paesaggistici e svolge la valutazione di conformità con riferimento agli strumenti di pianificazione che considerino i valori paesaggistici o, in subordine, con riferimento alle indicazioni di tutela rilevabili da norme o regolamenti o provvedimenti, di cui alla lettera A)2 del punto 3.1 dell'allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2005 (Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali del paesaggio di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42), anche secondo quanto previsto all'articolo 1 dell'Accordo Regione/MiBAC.

art. 3 presentazione delle istanze di autorizzazione

1. L'istanza di autorizzazione di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 42/2004, di seguito denominata autorizzazione ordinaria, è presentata all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione, corredata dalla seguente documentazione:
 - a) ~~progetto dell'intervento avente un livello di sviluppo equivalente a quello di un progetto definitivo~~ contenente gli elementi necessari alla valutazione paesaggistica dell'intervento;
 - b) relazione paesaggistica;
2. L'istanza di autorizzazione semplificata è corredata dalla seguente documentazione:
 - a) ~~progetto dell'intervento avente un livello di sviluppo equivalente a quello di un progetto definitivo~~ contenente gli elementi necessari alla valutazione paesaggistica dell'intervento;
 - b) relazione paesaggistica redatta secondo la "scheda per la presentazione della richiesta di autorizzazione paesaggistica per le opere il cui impatto paesaggistico è valutato mediante una documentazione semplificata" allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2005;
 - c) dichiarazione del progettista di conformità urbanistica ed edilizia dell'intervento ~~e valutazione preventiva rilasciata dal Comune ai sensi dell'articolo 34, comma 4 della legge 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia).~~

art. 4 istruttoria delle istanze di autorizzazione

1. In sede di istruttoria dell'istanza di autorizzazione ordinaria o semplificata, l'autorità competente, preliminarmente, verifica:
 - a) che l'intervento proposto interessi beni paesaggistici;
 - b) che l'intervento proposto rientri tra quelli soggetti ad autorizzazione paesaggistica;
 - c) se l'intervento sia assoggetto al procedimento di autorizzazione ordinaria o semplificata;
 - d) la completezza della documentazione allegata all'istanza.
2. Nel caso in cui l'intervento proposto non necessiti di autorizzazione paesaggistica, l'autorità competente ne dà comunicazione al soggetto richiedente.
3. Qualora l'istanza di autorizzazione sia stata presentata ad un'amministrazione incompetente, questa la trasmette all'autorità competente, dandone contestuale comunicazione al soggetto richiedente.
- ~~4. Qualora, in base alla dichiarazione o alla valutazione preventiva di cui all'articolo 3 comma 2, lettera c), l'intervento non sia conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia, l'autorità competente dichiara l'istanza non procedibile e ne dà comunicazione al soggetto richiedente.~~
4. L'autorità competente comunica al soggetto richiedente, contestualmente all'avvio del procedimento, l'esito della verifica di cui al comma 1, lettere c) e d) e richiede, in un'unica volta, le eventuali integrazioni documentali, fissando un congruo termine per l'incombente. Decorso inutilmente tale termine l'autorità competente conclude, comunque, il procedimento con un provvedimento espresso.

art. 5 interventi soggetti ad autorizzazione semplificata

1. Sono assoggettati al procedimento di autorizzazione semplificata, ai sensi del presente regolamento:
 - a) gli interventi elencati nell'allegato A al presente regolamento in cui sono compresi gli interventi di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica n. 139/2010 e di cui all'articolo 2 dell'Accordo Regione/MiBAC;
 - b) gli ulteriori interventi individuati con atti integrativi dell'Accordo Regione/MiBAC oppure con il decreto di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 139/2010.
2. Gli interventi non elencati al comma 1, sono assoggettati al procedimento disciplinato dall'articolo 146 del decreto legislativo 42/2004.

art. 6 procedimento di autorizzazione semplificata

1. L'autorità competente espleta le valutazioni di cui all'articolo 2, commi 5 e 6 e , nel caso di ente locale delegato dalla Regione, acquisisce il parere della Commissione locale per il paesaggio, ai sensi dell'articolo 59, comma 3 della legge regionale 5/2007.
2. L'autorità competente, nel caso in cui la valutazione prevista al comma 1 sia positiva, redige una proposta motivata di accoglimento dell'istanza e richiede il parere vincolante del soprintendente che si esprime entro il termine di venticinque giorni dalla ricezione della domanda, ai sensi dell'articolo 4, comma

6 del decreto del Presidente della Repubblica 139/2010.

3. Qualora il parere del soprintendente sia favorevole, l'autorità competente rilascia l'autorizzazione e ne dà immediata comunicazione all'interessato. Qualora il soprintendente non renda il parere entro venticinque giorni dalla ricezione della domanda, l'autorità competente ne prescinde e rilascia l'autorizzazione. Qualora il parere del soprintendente sia negativo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 8 del decreto del Presidente della Repubblica 139/2010.
4. L'autorità competente, nel caso in cui la valutazione prevista al comma 1 sia negativa comunica al soggetto richiedente i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). In caso di rigetto della domanda, il soggetto richiedente, entro venti giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, può chiedere al soprintendente di pronunciarsi sull'istanza di autorizzazione ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 139/2010.
5. Ai sensi dell'articolo 146, comma 5 del decreto legislativo 42/2004, il parere del soprintendente è obbligatorio e non vincolante quando l'area interessata dall'intervento è assoggettata a specifiche prescrizioni d'uso contenute nel piano paesaggistico o nella dichiarazione di notevole interesse pubblico ovvero nei provvedimenti di integrazione del vincolo.
6. Il parere della Commissione locale per il paesaggio non è obbligatorio quando l'area interessata dall'intervento è assoggettata a specifiche prescrizioni d'uso contenute nel piano paesaggistico o nella dichiarazione di notevole interesse pubblico ovvero nei provvedimenti di integrazione del vincolo.
7. L'autorizzazione paesaggistica semplificata, che è immediatamente efficace per cinque anni dal rilascio, non costituisce titolo edilizio. E' fatto salvo quanto disposto all'articolo 46, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità).

art. 7 termine di conclusione del procedimento di autorizzazione semplificata

1. Il termine per la conclusione del procedimento di rilascio o di diniego dell'autorizzazione semplificata è di sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. Il soprintendente esprime il parere vincolante favorevole o adotta il provvedimento di rigetto nei termini di cui all'articolo 4, commi 6 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 139/2010.
3. Il termine complessivo di trentacinque giorni, relativo alle varie fasi del procedimento in capo all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, è modulato dalla medesima autorità secondo le proprie esigenze operative, fermo restando il rispetto del termine di conclusione del procedimento di cui al comma 1.
4. Il decorso del termine di cui al comma 1 è sospeso:
 - a) nel periodo intercorrente tra la trasmissione e la ricezione degli atti da parte dell'autorità competente e del soprintendente;

- b) in caso di richiesta di integrazioni documentali o di accertamenti da parte dell'autorità procedente, per il periodo fissato ai fini dell'espletamento di tali incombenzi.

art. 8 rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le norme ~~di cui alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso)~~ nonché la normativa regionale e statale di settore.

art. 9 rinvio dinamico

1. Il rinvio ai testi normativi contenuti nel presente regolamento si intende effettuato al testo vigente delle medesime, comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

art. 10 entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

ALLEGATO A

(riferito all'articolo 5)

INTERVENTI SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA

A) PER TUTTI I BENI PAESAGGISTICI

1. interventi di restauro e risanamento conservativo che consistono in demolizione di superfetazioni ;

nota: (rif. art. 2, punto 8, primo alinea, accordo MIBAC/REGIONE — integra il punto 3, allegato 1, DPR 139/2010)

2. interventi di manutenzione straordinaria che consistono in rifacimento o realizzazione di pavimentazioni, intonaci, infissi, rivestimenti, tinteggiature o elementi architettonici di finitura esterni con caratteristiche diverse; sostituzione di infissi esterni con caratteristiche diverse o con la messa in opera di doppi infissi;

nota: (rif. art. 2, punto 7, secondo e terzo alinea, accordo MIBAC/REGIONE — assorbe parzialmente il punto 4, allegato 1, DPR 139/2010)

3. interventi di restauro e risanamento conservativo che consistono in modifica delle aperture sulle murature perimetrali;

nota: (rif. art. 2, punto 8, terzo alinea, accordo MIBAC/REGIONE — assorbe parzialmente il punto 4, allegato 1, DPR 139/2010)

4. bussole e verande nei limiti di 20 metri cubi;

nota: (rif. art. 2, punto 21, accordo MIBAC/REGIONE — integra il punto 4, allegato 1, DPR 139/2010)

5. interventi di manutenzione straordinaria che consistono in rifacimento del manto del tetto e delle lattonerie con materiale diverso;

nota: (rif. art. 2, punto 7, primo alinea, accordo MIBAC/REGIONE — assorbe parzialmente il punto 5, allegato 1, DPR 139/2010)

6. interventi di restauro e risanamento conservativo che consistono nell'inserimento di elementi accessori e impianti richiesti dalle esigenze dell'uso degli edifici (quali nuovi locali caldaia, ascensori, camini, recinzioni e sistemazioni esterne) che ne modifichino l'aspetto esteriore;

nota: (rif. art. 2, punto 8, accordo MIBAC/REGIONE — integra e assorbe parzialmente il punto 5, allegato 1, DPR 139/2010)

7. modifiche che si rendono necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica;

nota: (rif. punto 6, allegato 1, DPR 139/2010) e art. 2, punto 3, accordo MIBAC/REGIONE)

8. interventi per il risparmio energetico su edifici esistenti, ancorché necessitino di limitate modifiche volumetriche ovvero finalizzati a realizzare o integrare impianti tecnologici;

nota: (rif. art. 2, punto 3, accordo MIBAC/REGIONE — assorbe parzialmente il punto 6, allegato 1, DPR 139/2010)

9. Realizzazione o modifica di autorimesse pertinenziali, collocate fuori terra ovvero parzialmente o totalmente interrato, con volume non superiore a 50 mc, compresi percorsi di accesso ed eventuali rampe. Ogni successivo intervento di realizzazione o modifica di autorimesse pertinenziali allo stesso immobile è sottoposto a procedura autorizzatoria ordinaria;

nota: (rif. punto 7, allegato 1, DPR 139/2010)

10. Pertinenze di edifici esistenti non superiori a 30 metri cubi ;

nota: (rif. art. 2, punto 13, accordo MIBAC/REGIONE — assorbe punto 9, allegato 1, DPR 139/2010)

11. realizzazione di tettoie, porticati, chioschi da giardino e manufatti consimili aperti su più lati, aventi una superficie non superiore a 30 mq;

nota: (rif. punto 8, allegato 1, DPR 139/2010)

12. manufatti destinati ad arredi da giardino e terrazzo, barbecue nei limiti di 20 metri quadrati;

nota: (rif. art. 2, punto 21, accordo MIBAC/REGIONE)

13. interventi finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche in edifici esistenti, consistenti in rampe, ascensori esterni ovvero in manufatti che alterino la sagoma dell'edificio, ancorché necessitino di limitate modifiche volumetriche;

nota: (rif. art. 2, punto 4, accordo MIBAC/REGIONE) — assorbe punto 10, allegato 1, DPR 139/2010)

14. Recinzioni, muri di cinta e cancellate;

nota: (rif. art. 2, punto 18, accordo MIBAC/REGIONE) — assorbe parzialmente punto 11, allegato 1, DPR 139/2010 e assorbe punto 12, allegato 1, DPR 139/2010)

15. realizzazione di monumenti ed edicole funerarie all'interno delle zone cimiteriali;

nota: (rif. punto 14, allegato 1, DPR 139/2010)

16. interventi di arredo e accessori quali: cartelli pubblicitari, insegne pubblicitarie e altri mezzi pubblicitari; affissi, striscioni, manifesti, segnali indicatori, locandine e simili, non temporanei, ovvero con dimensione superiore ai 10 mq.; manufatti di arredo urbano con dimensioni superiori ai 10 mq e altezza superiore a metri 3 (ad esclusione degli interventi ricadenti nelle aree di cui all'articolo 10, comma 4, lettera g) del Codice;

nota: (rif. art. 2, punto 1, secondo, terzo e quarto alinea, accordo MIBAC/REGIONE — assorbe punto 15, allegato 1, DPR 139/2010)

17. collocazione di tende relative a locali d'affari ed esercizi pubblici;

nota: (rif. art. 2 punto 16, accordo MIBAC/REGIONE — assorbe punto 16, allegato 1, DPR 139/2010)

18. interventi puntuali di adeguamento della viabilità esistente, quali: adeguamento di rotatorie, riconfigurazione di incroci stradali, realizzazione di banchine e marciapiedi, manufatti necessari per la sicurezza della circolazione, nonché quelli relativi alla realizzazione di parcheggi a raso a condizione che assicurino la permeabilità del suolo, sistemazione e arredo di aree verdi;

nota: (rif. punto 17, allegato 1, DPR 139/2010)

19. interventi di allaccio alle infrastrutture a rete, ove comportanti la realizzazione di opere in soprasuolo;

nota: (rif. punto 18, allegato 1, DPR 139/2010)

20. posa di condutture, infrastrutture a rete e impianti finalizzati alla distribuzione locale di servizi di interesse pubblico;

nota: (rif. art. 2, punto 20, accordo MIBAC/REGIONE)

21. linee telefoniche su palo a servizio di singole utenze di altezza non superiore a metri 6,30;

nota: (rif. punto 19, allegato 1, DPR 139/2010 e art. 2, punto 17, accordo MIBAC/REGIONE)

22. linee elettriche con tensione inferiore a 1000 volt su palo e relative opere accessorie;

nota: (rif. art. 2, punto 17, accordo MIBAC/REGIONE — assorbe parzialmente il punto 19, allegato 1, DPR 139/2010)

23. adeguamento di cabine elettriche o del gas, ovvero sostituzione delle medesime con altre di tipologia e dimensioni analoghe;

nota: (rif. punto 20, allegato 1, DPR 139/2010)

24. interventi sistemati di arredo urbano comportanti l'installazione di manufatti e componenti compresi gli impianti di pubblica illuminazione;

nota: (rif. punto 21, allegato 1, DPR 139/2010 e art. 2 punto 9, accordo MIBAC/REGIONE)

25. interventi di arredo e accessori quali: antenne, parabole di dimensioni inferiori ai tre metri; impianti di climatizzazione e condizionamento dotati di unità esterna;

nota: (rif. art. 2, punto 1, primo e settimo alinea, accordo MIBAC/REGIONE) — assorbe parzialmente il punto 22, allegato 1, DPR 139/2010)

26. installazione di impianti di radiocomunicazioni elettroniche mobili, di cui all'articolo 87 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, che comportino la realizzazione di supporti di antenne non superiori a 6 metri se collocati su edifici esistenti, e/o la realizzazione di sopralzi di infrastrutture esistenti come pali o tralicci, non superiori a 6 metri, e/o la realizzazione di apparati di telecomunicazioni a servizio delle antenne, costituenti volumi tecnici, tali comunque da non superare l'altezza di metri 3 se collocati su edifici esistenti e di metri 4 se posati direttamente a terra;

nota: (rif. punto 24, allegato 1, DPR 139/2010)

27. i serbatoi GPL con capacità non superiore ai 13 mc e relative opere di recinzione e sistemazioni correlate;

nota: (rif. art. 2, punto 5, accordo MIBAC/REGIONE e punto 25, allegato 1, DPR 139/2010)

28. gli interventi elencati nella circolare del Ministero dei lavori pubblici 16 novembre 1977, n. 1918 (Concessione di edificare. Opere da realizzare nell'ambito di stabilimenti industriali) tra cui impianti tecnici esterni al servizio di edifici esistenti a destinazione produttiva, quali sistemi per la canalizzazione dei fluidi mediante tubazioni esterne, lo stoccaggio dei prodotti e canne fumarie;

nota: (rif. art. 2, punto 6, accordo MIBAC/REGIONE e punto 26, allegato 1, DPR 139/2010)

29. posa in opera di manufatti completamente interrati (serbatoi, cisterne etc.), che comportino la modifica della morfologia del terreno, comprese opere di recinzione o sistemazione correlate;

nota: (rif. punto 27, allegato 1, DPR 139/2010)

30. pannelli solari termici e fotovoltaici fino ad una potenza di 20kw e superficie inferiore ai 20 mq anche da installarsi su edifici ricadenti nelle zone A degli strumenti urbanistici comunali;

nota: (rif. art. 2, punto 1, sesto alinea, accordo MIBAC/REGIONE) — assorbe punto 28, allegato 1, DPR 139/2010)

31. nuovi pozzi, opere di presa e prelievo da falda per uso domestico, comportanti la realizzazione di manufatti in soprasuolo;

nota: (rif. punto 29, allegato 1, DPR 139/2010)

32. tombinamento parziale di corsi d'acqua per tratti fino a 4 m ed esclusivamente per dare accesso ad abitazioni esistenti e/o a fondi agricoli interclusi, nonché la riapertura di tratti tombinati i corsi d'acqua;

nota: (rif. punto 30, allegato 1, DPR 139/2010)

33. interventi di ripascimento localizzato di tratti di arenile in erosione, manutenzione di dune artificiali in funzione antierosiva, ripristino di opere di difesa esistenti sulla costa;

nota: (rif. punto 31, allegato 1, DPR 139/2010)

34. ripristino e adeguamento funzionale di manufatti di difesa dalle acque delle sponde dei corsi d'acqua e dei laghi;

nota: (rif. punto 32, allegato 1, DPR 139/2010)

35. taglio selettivo di vegetazione ripariale presente sulle sponde o sulle isole fluviali;

nota: (rif. punto 33, allegato 1, DPR 139/2010)

36. riduzione di superfici boscate in aree di pertinenza di immobili esistenti, per superfici non superiori a 100 mq;

nota: (rif. punto 34, allegato 1, DPR 139/2010)

37. ripristino di prati stabili, prati pascolo, coltivazioni agrarie tipiche, mediante riduzione di aree boscate di recente formazione per superfici non superiori a 5000 mq;

nota: (rif. punto 35, allegato 1, DPR 139/2010)

38. manufatti realizzati in legno per ricovero attrezzi agricoli, con superficie non superiore a 10 mq;

nota: (rif. punto 37, allegato 1, DPR 139/2010)

39. occupazione temporanea di suolo privato, pubblico o di suo pubblico, con strutture mobili, chioschi e simili, per un periodo superiore a 120 giorni;

nota: (rif. punto 38, allegato 1, DPR 139/2010)

40. occupazione temporanea di suolo pubblico di durata superiore ai tre mesi con strutture mobili, esposizione a cielo libero di veicoli o merci in genere, attrezzature sportive eventualmente coperte, purchè ciò non comporti modifiche permanenti allo stato dei luoghi;

~~nota: (rif. art. 2, punto 10, accordo MIBAC/REGIONE)~~

41. realizzazione di chioschi per la vendita, somministrazione, lavorazione di beni di consumo di carattere permanente;

~~nota: (rif. art. 2, punto 12, accordo MIBAC/REGIONE)~~

42. realizzazione di manufatti per l'esercizio di servizi pubblici;

~~nota: (rif. art. 2, punto 15, accordo MIBAC/REGIONE)~~

43. opere sportive che non creano volumetria;

~~nota: (rif. art. 2, punto 19, accordo MIBAC/REGIONE)~~

44. interventi a carattere temporaneo quali strutture temporanee di grandi dimensioni di durata superiore ad una settimana, di medie dimensioni di durata superiore a un mese e di piccole dimensioni di durata superiore a 3 mesi;

~~nota: (rif. art. 2, punto 2, primo, secondo e terzo alinea, accordo MIBAC/REGIONE)~~

45. interventi a carattere temporaneo quali strutture stagionali collegate all'attività turistica, ai pubblici esercizi e al tempo libero diverse da quelle di cui all'articolo 3 dell'accordo MIBAC/Regione;

~~nota: (rif. art. 2, punto 2, quarto alinea, accordo MIBAC/REGIONE — assorbe il punto 39, allegato 1, DPR 139/2010)~~

46. prosecuzione di attività estrattiva nell'ambito della realizzazione di un progetto di coltivazione e ripristino in precedenza autorizzato ex articolo 82 del D.P.R. 616/1977;

~~nota: (rif. art. 2, punto 11, accordo MIBAC/REGIONE)~~

47. demolizioni, reinterri e scavi che non siano preordinati alla realizzazione di interventi di rilevanza urbanistica e che non interessino la coltivazione di nuove cave;

~~nota: (rif. art. 2, punto 14, accordo MIBAC/REGIONE)~~

B) PER I BENI PAESAGGISTICI TUTELATI AI SENSI DELL'ARTICOLO 142 E DELL'ARTICOLO 136, COMMA 1, LETTERA D) DEL CODICE DECRETO LEGISLATIVO 42/2004

1. interventi di demolizione e ricostruzione con il rispetto di volumetria e sagoma preesistenti;
nota: (rif. punto 2, allegato 1, DPR 139/2010)

2. interventi di demolizione senza ricostruzione o demolizione di superfetazioni;
nota: (rif. punto 3, allegato 1, DPR 139/2010 e art. 2, punto 8, primo alinea, accordo MIBAC/REGIONE)

3. interventi sui prospetti degli edifici esistenti, quali: realizzazione o modifica di balconi o terrazze; inserimento o modifica di cornicioni, ringhiere, parapetti; chiusura di terrazze o di balconi già chiusi su tre lati mediante installazioni di infissi; realizzazione, modifica o sostituzione di scale esterne;
nota: (rif. punto 4, allegato 1, DPR 139/2010 e art. 2, punto 7, secondo e terzo alinea, accordo MIBAC/REGIONE)

4. interventi sulle coperture degli edifici esistenti, quali: modifiche alla inclinazione o alla configurazione delle falde; realizzazione di lastrici solari o terrazze a vasca di piccole dimensioni; realizzazione o modifica di finestre a tetto e lucernari; realizzazione di abbaini o elementi consimili;
nota: (rif. punto 5, allegato 1, DPR 139/2010 e art. 2, punto 7, primo alinea, accordo MIBAC/REGIONE)

5. Realizzazione o modifica di muri di contenimento del terreno;
nota: (rif. punto 11, allegato 1, DPR 139/2010 e art. 2, punto 18 — accordo MIBAC/REGIONE)

6. interventi sistematici nelle aree di pertinenza di edifici esistenti, quali: pavimentazioni, accessi pedonali e carrabili di larghezza non superiore a 4 m, modellazioni del suolo, rampe o arredi fissi;
nota: (rif. punto 13, allegato 1, DPR 139/2010)

7. installazione di impianti tecnologici esterni per uso domestico autonomo, quali caldaie, parabole e antenne;
nota: (rif. punto 22, allegato 1, DPR 139/2010 e art. 2, punto 1, primo e settimo alinea, accordo MIBAC/REGIONE)

8. Parabole satellitari condominiali e impianti di condizionamento esterni centralizzati, nonché impianti per l'accesso alle reti di comunicazione elettronica di piccole dimensioni con superficie non superiore a 1 mq o volume non superiore ad 1 mc.
nota: (rif. punto 23, allegato 1, DPR 139/2010)

**C) PER I BENI PAESAGGISTICI TUTELATI AI SENSI DELL'ARTICOLO 142 E DELL'ARTICOLO 136, COMMA 1, LETTERA D) DEL CODICE DECRETO LEGISLATIVO 42/2004
, ESCLUSE LE ZONE OMOGENEE "A" DELLO STRUMENTO URBANISTICO COMUNALE**

1. incremento di volume non superiore al 10 per cento della volumetria della costruzione originaria e comunque non superiore a 100 mc. Ogni successivo incremento sullo stesso immobile e' sottoposto all'autorizzazione paesaggistica ordinaria.

nota: (rif. punto 1, allegato 1, DPR 139/2010)

D) PER I BENI PAESAGGISTICI TUTELATI AI SENSI DELL'ARTICOLO 136, COMMA 1 LETTER C) E D), E PER LE AREE DI CUI ALL'ART. 10, COMMA 4, LETTERA G) DEL CODICE DECRETO LEGISLATIVO 42/2004

1. taglio di alberi isolati o in gruppi, ove ricompresi nelle aree di cui all'articolo 136, comma 1, lettere c) e d), del decreto legislativo 42/2004 o vincolati come alberi monumentali, o ricadenti nelle aree di cui all'articolo 10, comma 4 lettera g) del Codice.

nota: (rif. testo coordinato tra punto 36, allegato 1, DPR 139/2010 e punto 3.1.13 dell'Accordo Regione/MIBAC)

ALLEGATO 2 AL VERBALE DEL 13 FEBBRAIO 2012

Nel corso della seduta del 25 gennaio, la III Commissione del CAL ha esaminato il Regolamento recante la disciplina del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 58 della L.R. 5/2007 (riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio) alla presenza dei funzionari regionali competenti per materia.

Premessa la generale condivisione per i contenuti del regolamento, durante la discussione oltre ad alcuni chiarimenti che sono stati forniti in corso di seduta, sono emerse le seguenti osservazioni.

- 1) Si chiede di chiarire se per progetto definitivo di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 3, debba intendersi un progetto definitivo come delineato nell'ambito della disciplina dei lavori pubblici in quanto ciò comporta varie criticità. Si chiede quindi che venga inserita una definizione esaustiva di progetto definitivo che chiarisca che si tratta di un progetto di intervento dettagliato al fine di comprendere la compatibilità paesaggistica.
- 2) Con riferimento alla valutazione preventiva prevista dalla lettera c) del comma 2 dell'articolo 3, e dal comma 4 dell'articolo 4, sono state sollevate varie problematiche connesse
 - all'utilizzo della disgiunzione "o" tra la dichiarazione del progettista e la valutazione preventiva del Comune che pare sottendere un'equivalenza;
 - alla considerazione che il riferimento alla valutazione preventiva attiene maggiormente al settore edilizio/urbanistico perché la autorizzazione paesaggistica è atto autonomo e presupposto rispetto al rilascio del titolo edilizio;Al termine del dibattito, la Commissione ha quindi concordato sull'opportunità di stralciare le parole "o valutazione preventiva dall'articolo 3, comma 2, lettera c) e sull'eliminazione dell'intero comma 4 articolo 4.

3) poiché la finalità dell'allegato A è quella di chiarire la tipologia degli interventi cui attiene l'autorizzazione paesaggistica semplificata, si chiede di valutare l'opportunità di riformulare lo stesso omettendo i riferimenti normativi che lo rendono di difficile lettura

4) con riferimento al rinvio contenuto all'articolo 8 del regolamento alla legge regionale 7/2000 si chiede di valutare l'opportunità di far riferimento, alla legge 241/1990 ritenuta più attuale e si ricorda che la stessa, all'articolo 14 ter, in materia di sportello unico, prevede la possibilità di concordare i calendari delle riunioni delle conferenze di servizi.

E' stata inoltre espressa una considerazione da ritenersi pro futuro, in quanto non strettamente attinente ai contenuti del regolamento, circa l'opportunità che il presidente della Commissione paesaggistica debba venire individuato in un soggetto politico, sindaco o assessore, in quanto non si reputa opportuno lasciare in capo ad un tecnico responsabilità che spetterebbero alla politica.

Le osservazioni sono state trasmesse alla Direzione regionale competente la quale ha provveduto a recepirle in una nuova versione del regolamento a disposizione dei presenti nelle cartelline.

ALLEGATO 3 AL VERBALE DEL 13 FEBBRAIO 2012

Regolamento per la concessione e l'erogazione di contributi per il sostegno alla costituzione di nuove imprese avvenuta nell'ambito del Progetto Imprenderò, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

Proposte di emendamenti al testo approvato in via preliminare dalla Giunta regionale con DGR 29 del 12 gennaio 2012-02-09.

Articolo 3 – Condizioni di ammissibilità relative alle imprese richiedenti

- Comma 2: le parole “e di società cooperative” sono soppresse;
- comma 3: il simbolo “%” è sostituito dalle parole “per cento”;
- è inserito il seguente comma 3 bis: “**3 bis** Le persone in possesso dei requisiti di cui al comma 1 non devono risultare titolari di altra impresa individuale o essere soci maggioritari di società.”;
- comma 4: le parole “alla CCIAA, ovvero ai Registri o Albi” sono sostituite dalle parole “al registro delle imprese di una delle province della regione”.

Articolo 4 – Condizioni di ammissibilità relative all'attività dell'impresa

- Comma 1: sono aggiunte le seguenti parole: “La verifica è effettuata con riferimento all'attività principale.”.

Articolo 5 – Condizioni di ammissibilità delle spese

- Il comma 1 è sostituito dal seguente:
 - “1. Sono ammissibili a contributo le seguenti spese funzionali all'attività dell'impresa come risultante dal piano d'impresa:
 - a) spese per la costituzione e l'avvio dell'impresa, relative a consulenze legali, notarili, aziendali, tecnico – amministrative, fiscali;
 - b) acquisizione di marchi, brevetti e certificazioni;
 - c) macchinari e attrezzature;
 - d) veicoli, limitatamente a:
 - 1) automezzi destinati al solo trasporto di cose, compresi i “pick-up” con non più di tre posti;
 - 2) mezzi per il trasporto di persone qualora costituiscano il mezzo attraverso il quale si esplica l'attività principale svolta dall'impresa;
 - e) mobili e elementi di arredo;
 - f) macchine per ufficio e programmi informatici.”;
- il comma 2 è sostituito dal seguente:
 - “2. Le spese di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) del comma 1 sono ammissibili nel quadro del principio di flessibilità di cui all'articolo 34, comma 2 del regolamento (CE) n. 1083/2006. Le Province assicurano un monitoraggio distinto delle suddette spese rispetto a quelle di cui alla lettera a) del comma 1.”;
- il comma 3 è sostituito dal seguente:

ALLEGATO 3 AL VERBALE DEL 13 FEBBRAIO 2012

“3. Le spese di cui al comma 1 sono ammissibili qualora sostenute nel periodo compreso tra 6 mesi antecedenti l’iscrizione nel registro delle imprese e 6 mesi successivi alla presentazione della domanda a valere sul presente regolamento.”;

- comma 4: la parola “analoga” è soppressa.

Articolo 6 – Ammontare del contributo

- E’ inserito il seguente comma 1 ante: “**1 ante.** Il contributo non può superare il 100 per cento della spesa sostenuta e documentata, al netto dell’IVA e degli oneri accessori.”;
- comma 1: dopo la parola “ammontare” viene inserita la parola “massimo”;
- comma 1, lettera b): la parola “massimo” viene soppressa;
- comma 1, lettera c): la parola “massimo” viene soppressa.

Articolo 8 – Modalità e termini per la presentazione della domanda

- Comma 1: dopo la parola “sede” è inserita la parola “legale”.

Articolo 9 – Concessione del contributo

- Comma 1: le parole “cronologico di presentazione o” sono sopresse.

Articolo 10 – Erogazione del contributo

- Comma 1: la lettera c) è soppressa;
- Il comma 2 è soppresso.

Articolo 11 bis – Informazione e pubblicità

- E’ inserito il seguente articolo 11 bis:
 1. Le Province informano i potenziali beneficiari dei contributi di cui al presente regolamento che il finanziamento dei contributi medesimi deriva, per una quota del 37,70 per cento, dal Fondo sociale europeo.
 2. Tutti gli interventi informativi e pubblicitari rivolti alla potenziale utenza devono recare i seguenti emblemi, oltre a quello della Provincia:

a) Unione europea



b) Repubblica italiana



c) Regione autonoma Friuli Venezia Giulia



d) FSE in Friuli Venezia Giulia



ALLEGATO 3 AL VERBALE DEL 13 FEBBRAIO 2012

3. Ai beneficiari dei contributi è fatto obbligo di esporre presso la sede legale dell'impresa una tabella dalla quale risulti che la costituzione dell'impresa è avvenuta con il sostegno del Fondo sociale europeo.

Articolo 12 – Stabilità delle operazioni

- Le parole "Il contributo del presente regolamento " sono sostituite dalle parole "L'operazione finanziata sulla base del presente regolamento".

Articolo 14 – Termini del procedimento

- Il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Le fasi procedurali delle Province si concludono entro un termine non superiore a novanta giorni.";
- è inserito il seguente comma 2:
"2. Fermo restando quanto disposto al comma 1, la Provincia disciplina, secondo il proprio ordinamento, i termini del procedimento non definiti dal presente regolamento.".

Articolo 15 – Riparto delle risorse

- Comma 2: la data "28 febbraio 2013" è sostituita dalla data "31 dicembre 2013".

Articolo 16 – Revoca del contributo

- Comma 2: la lettera a) è soppressa.

Integrare l'articolo 12 COMMA 16 della LR. 17/2008 al fine di consentire l'attivazione di investimenti particolarmente strategici nell'ambito della salvaguardia dei siti UNESCO, ovvero nell'ambito della progettazione europea, il cui iter procedurale sia stato avviato nell'anno 2011 o precedenti.

L.R. 17/2008 – ART.12

16. Ai fini della determinazione del debito sono esclusi dal conteggio:

- a) l'indebitamento contratto a fronte di apposito contributo pluriennale statale, regionale, dell'Unione europea e di altri enti del settore pubblico allargato, per la quota coperta dal contributo stesso; per ottenere la percentuale di detraibilità si fa riferimento all'incidenza del contributo sull'intero costo dell'indebitamento, costituito da quota capitale piu' interessi, come risultante dal piano di ammortamento;
- b) i mutui contratti nell'ambito del programma per la realizzazione di opere pubbliche in base alle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 37 e seguenti, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), e successive modifiche;
- c) l'indebitamento contratto per interventi di tutela della pubblica incolumita' a fronte di verbali di somma urgenza e per interventi di edilizia scolastica, entrambi nella misura del 50 per cento;
- d) l'indebitamento contratto per investimenti il cui piano economico finanziario si presenta in equilibrio, senza alcuna contribuzione pubblica sulla gestione.
- e) **l'indebitamento contratto per investimenti destinati alla salvaguardia dei siti UNESCO**
- f) **l'indebitamento contratto per investimenti destinati alla realizzazione dei progetti PISUS**

Comune di Casale
Giuseppe

RELAZIONE

Vista l'incertezza determinata dall'introduzione dei commi da 8 a 10 dell'articolo 35 del Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1 – Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività – si chiede di valutare la possibilità di introdurre una norma regionale che "confermi" l'applicazione per gli enti locali della Regione dell'articolo 1 della L.R. 8/1997 e successive modificazioni e integrazioni.

Si ritiene che la norma sia quanto mai necessaria al fine di eliminare "dubbi interpretativi" da parte dei Tesorieri degli enti locali che, visto il tenore della norma introdotta dal comma 8 dell'articolo 35 ("Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica"), potrebbero interpretarla come applicabile anche ai Comuni ed alle Province del territorio regionale senza alcuna possibilità di opposizione degli enti locali.

La perdita di gettito derivante dagli interessi maturati sulle giacenze di tesoreria (e sull'utilizzo delle giacenze in operazioni di finanza attiva) sono rilevanti per tutti gli enti locali (per il comune di Trieste circa 1,1 milioni di euro) e pertanto si ritiene la norma assolutamente necessaria per sostenere le entrate dei bilanci degli enti territoriali.

NORME RICHIAMATE

D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 - Art. 35 Misure per la tempestività dei pagamenti, per l'estinzione dei debiti pregressi delle amministrazioni statali, nonché disposizioni in materia di tesoreria unica

Commi da 1 a 8 omessi

8. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2014, il regime di tesoreria unica previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 è sospeso. Nello stesso periodo agli enti e organismi pubblici soggetti al regime di tesoreria unica ai sensi del citato articolo 7 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720 e le relative norme amministrative di attuazione. Restano escluse dall'applicazione della presente disposizione le disponibilità dei predetti enti e organismi pubblici rivenienti da operazioni di mutuo, prestito e ogni altra forma di indebitamento non sorrette da alcun contributo in conto capitale o in conto interessi da parte dello Stato, delle regioni e delle altre pubbliche amministrazioni.

9. Entro il 29 febbraio 2012 i tesorieri o cassieri degli enti ed organismi pubblici di cui al comma 8 provvedono a versare il 50 per cento delle disponibilità liquide esigibili depositate presso gli stessi alla data di entrata in vigore del presente decreto sulle rispettive contabilità speciali, sottoconto fruttifero, aperte presso la tesoreria statale. Il versamento della quota rimanente deve essere effettuato entro il 16 aprile 2012. Gli eventuali investimenti finanziari individuati con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro da emanare entro il 30 aprile 2012, sono smobilizzati, ad eccezione di quelli in titoli di Stato italiani, entro il 30 giugno 2012 e le relative risorse versate sulle contabilità speciali aperte presso la tesoreria statale. Gli enti provvedono al riversamento presso i tesorieri e cassieri delle somme depositate presso soggetti diversi dagli stessi tesorieri o cassieri entro il 15 marzo 2012.

10. Fino al completo riversamento delle risorse sulle contabilità speciali di cui al comma 9, per far fronte ai pagamenti disposti dagli enti ed organismi pubblici di cui al comma 8, i tesorieri o cassieri degli stessi utilizzano prioritariamente le risorse esigibili depositate presso gli stessi trasferendo gli eventuali vincoli di destinazione sulle somme depositate presso la tesoreria statale.

Legge regionale 4 aprile 1997, n. 8

Disposizioni sul sistema della Tesoreria Unica nel territorio regionale.

Art. 1

1. In attuazione dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9, le norme relative al sistema della **Tesoreria Unica nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia si applicano agli enti locali** beneficiari di trasferimenti statali, con esclusione dei fondi trasferiti per il finanziamento dei servizi indispensabili per le materie di competenza statale delegate o attribuite agli enti locali.

Note:

1 Sostituite parole al comma 1 da art. 38, comma 1, L. R. 1/2000

2 Interpretato il comma 1 da art. 1, comma 2, L. R. 13/2000

DECRETO LEGISLATIVO 2 gennaio 1997, n. 9

Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni. (GU n.23 del 29-1-1997) note: Entrata in vigore del decreto: 13-02-1997

Art. 9. Ordinamento della finanza locale

1. Spetta alla regione disciplinare la finanza locale, l'ordinamento finanziario e contabile, l'amministrazione del patrimonio e i contratti degli enti locali.

2. La regione finanzia gli enti locali con oneri a carico del proprio bilancio, salvo il disposto di cui al comma 3.

3. Lo Stato assicura ai comuni, alle province e agli altri enti locali della regione il finanziamento dei servizi indispensabili per le materie di competenza statale ad essi delegate o attribuite, nella misura determinata dalla normativa statale.

COMUNIS DI TRIESTE



ASSESSORE ALLA CULTURA